

Fano, li 20.01.2021

A tutte le Aziende interessate  
loro sedi

**CIRCOLARE N. 1/2021**

**Oggetto: adempimenti di prossima scadenza**

Riportiamo di seguito gli adempimenti di prossima scadenza.

**1. Lavoro interinale (somministrazione)**

Entro il **31 Gennaio 2021** le aziende dovranno comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in alternativa agli Organismi Sindacali Territoriali:

- il numero dei contratti di lavoro interinale conclusi nell'anno precedente,
- la durata del contratto (dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_)
- n. lavoratori utilizzati
- qualifica dei lavoratori impiegati.

In caso di mancata comunicazione o in caso di non corretto assolvimento dell'adempimento è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

Si ricorda che l'utilizzo di lavoratori mediante somministrazione deve essere comunicato al Ns. Studio in maniera tempestiva, così da poter assolvere i relativi obblighi di legge (es: trascrizione mensile nominativo sul Libro Unico del Lavoro).

**2. INAIL - Istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23**

Il Mod. OT23, disponibile sul sito INAIL, dovrà essere presentato esclusivamente per **via telematica**, entro **la scadenza del 01.03.2021 (Vedi Ns Circolare n. 39/2020 per ulteriori info e approfondimenti).**

Vi rammentiamo pertanto di consultare il **Vostro consulente per la sicurezza sul lavoro al fine di valutare se ricorrano o meno le condizioni richieste dalla legge**, e conseguentemente predisporre il modulo di domanda.

Il nostro Studio rimane a disposizione per l'invio telematico.

**3. Smart working – procedura semplificata**

Il Decreto "Milleproroghe" dispone la proroga al 31 marzo 2021 della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working nonché la possibilità per i Datori di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge.

**4. Rinvio cartelle - Pignoramenti**

Il decreto legge n. 3/2021 riguardante "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari" prevede il **differimento al 31 gennaio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento.**

Risultano pertanto sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 che dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio 2021; così come le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Restano validi, invece, gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021.

Cordiali saluti

Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato